

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO	- Presidente -
Dott. GUGLIELMO CINQUE	- Consigliere-
Dott. ILEANA FEDELE	- Consigliere-
Dott. GUGLIELMO GARRI	-Rel. Consigliere -
Dott. MARIO DE IORIS	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17072-2023 proposto da:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato
e difeso dagli avvocati ██████████ ██████████ ██████████
██████████

- ricorrente -

contro

2026 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del
1462 Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis*
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2266/2023 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 05/06/2023 R.G.N. 1442/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 19/03/2026 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.

FATTI DI CAUSA

Oggetto

**PUBBLICO
IMPIEGO**

**CONDOTTA
ANTISINDACALE**

R.G.N. 17072/2023

Cron.

Rep.

Ud 19/03/2026

CC



1. Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso ex art. 28 legge n. 300/1970 proposto dal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] esclusivamente con riferimento al divieto assoluto imposto al rappresentante sindacale [REDACTED] di trattenersi in ufficio oltre le h. 18:00, mentre respingeva la tutela con riferimento all'ordine di servizio del 16 gennaio 2020 col quale era stata disposta l'interdizione dal lavoro straordinario, nonché in ordine al ritardo con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva trasmesso la bozza di verbale della riunione del 24 ottobre 2019 nella quale erano state espresse dal [REDACTED] criticità proprio in tema di lavoro straordinario.

2. La Corte di appello di Napoli rigettava il gravame. Richiamava l'orientamento espresso da questa Corte (Cass. S.U. n. 5295/2007 e Cass. n. 29950/2017) in tema di condotta antisindacale, secondo cui la condotta datoriale deve ledere oggettivamente gli interessi delle organizzazioni sindacali non essendo né necessario né sufficiente uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.

L'adozione dell'atto concernente lo straordinario relativamente a [REDACTED] che, quale rappresentante sindacale, aveva sollevato alcune criticità sulla distribuzione dello stesso da parte del dirigente, piuttosto che dal capo ufficio, come da prassi, si configurava irrilevante in assenza della puntuale individuazione di una lesione delle prerogative sindacali, invece, correttamente individuata dal Tribunale nella intimazione al [REDACTED] di non trattenersi in ufficio oltre un certo orario. Anche il ritardo nella trasmissione del verbale, senza la indicazione delle criticità espresse dal [REDACTED] non assumeva rilievo quale condotta antisindacale, sia perché si era in presenza di un comportamento ormai compiuto ed



irreversibile, sia in quanto lo stesso non determinava una limitazione dell'attività sindacale.

Per il primo profilo l'esaurirsi della singola azione poteva consentire l'ordine giudiziale di cessazione del comportamento illegittimo solo ove risultasse persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli, il che nell'ipotesi in esame non era avvenuto. In ogni caso, la concreta partecipazione alla riunione aveva consentito al [REDACTED] di diffondere i contenuti con l'accentuazione della posizione del sindacato.

Infine, l'incongruenza nella gestione dello straordinario per l'utenza era profilo estraneo alla materia dell'antisindacalità.

3. Il [REDACTED] domanda la cassazione della sentenza con ricorso articolato in un unico motivo, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo si denuncia la violazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell'art. 112 c.p.c.

Ad avviso di parte ricorrente, la sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi sulla seguente doglianza: «la decisione in questione non poteva essere resa come disposto, in guisa tale da tranciare in forma assoluta il contratto di lavoro del dipendente in una sua porzione rilevante non costituente ambito di competenza dell'autore del provvedimento contestato. Tale decisione è di danno non solo per il dirigente sindacale, siccome orbato del contenuto del suo contratto di lavoro, ma anche della stessa operatività dell'Agenzia che deve disporre di tutto il personale in servizio nella ripartizione del lavoro straordinario.»



La sentenza, inoltre, sarebbe contraria ai principi di correttezza e buona fede, avendo avuto la decisione dirigenziale esclusivamente natura punitiva del dipendente.

1.1. Il ricorso è manifestamente infondato nella misura in cui denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Ed invero, il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato riguarda la domanda, sulla quale la Corte ha senz'altro statuito, e non concerne le singole argomentazioni poste dalla parte a fondamento della stessa.

E' consolidato l'orientamento secondo cui il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo allorquando risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr. fra le tante Cass. n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021). Il giudice del merito, infatti, non è tenuto ad esaminare espressamente e singolarmente ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, atteso che ai sensi dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. è necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, con la conseguenza che si devono ritenere disattesi per implicito tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'*iter* argomentativo seguito.

1.2. Ciò detto, va rilevato che la sentenza impugnata non si è discostata dall'orientamento espresso da tempo da questa Corte, secondo cui l'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, detta una norma di natura esclusivamente processuale,



contemplando uno strumento di tutela privilegiato di reazione alla lesione della libertà e dell'attività, sindacale, nonché del diritto di sciopero. La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la lesione di queste situazioni soggettive del sindacato si ha in presenza di atti e comportamenti del datore di lavoro che meritano la qualificazione di antigiuridicità in quanto impediscono, compromettono in vario modo, limitano l'esercizio delle libertà e attività garantite al sindacato, con l'ulteriore precisazione che rileva esclusivamente la lesione oggettiva degli interessi collettivi di cui il sindacato è portatore, restando privo di rilievo, ai fini della concessione della tutela inibitoria, l'intento del datore di lavoro, sia nel senso che la tutela non può essere negata in presenza di situazioni di buona fede dell'autore del comportamento, sia nel senso che l'intento di nuocere al sindacato non è idoneo ad integrare condotta antisindacale ove manchi la lesione degli interessi collettivi considerati dalla norma (Cass., sez. un., 12 giugno 1997, n. 5295). La definizione del concetto di libertà e attività sindacale si ottiene, in positivo, riconducendo a tale ambito tutte le attribuzioni di cui il sindacato è titolare, ai fini della tutela di interessi collettivi; in negativo, collocando fuori del suo ambito, la sfera degli interessi morali e patrimoniali dei singoli lavoratori. (Cass. n. 10031/2002).

1.3. Donde l'univoco orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui la condotta del datore di lavoro violatrice di diritti individuali, derivanti dalla legge (anche dalla Costituzione, come il diritto alla retribuzione o alle ferie) o dai contratti collettivi, non può mai concretare condotta antisindacale, fermo restando che al pregiudizio del diritto individuale potrebbe accompagnarsi anche il pregiudizio di interessi collettivi, come, ad esempio, nel caso di



inadempimenti retributivi connessi a scioperi, di reazioni disciplinari all'esercizio di attività sindacali, ecc. (Cass. 8 maggio 1990, n. 3780; 9 febbraio 1991, n. 1364, n. 1364; 18 aprile 2001, n. 5657).

Numero registro generale 17072/2023

Numero sezionale 1462/2026

Numero di raccolta generale 14776/2026

Data pubblicazione 18/05/2026

1.4. Non può non osservarsi, invero, come l'ordine di servizio attenga al rapporto individuale e non rientri fra quelli per i quali è prevista una specifica disciplina per il dirigente sindacale, sicché non è oggettivamente idoneo a ledere le prerogative sindacali.

1.5. Con riferimento al profilo del mancato invio del verbale, la Corte territoriale ha, con accertamento di fatto insindacabile in tale sede, escluso che la condotta avesse prodotto effetti durevoli e lesivi delle prerogative sindacali in conformità all'orientamento espresso da questa Corte secondo cui in tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 st.lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (Cass. n. 13860/2019).

2. In conclusione, il ricorso va respinto.

3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

4. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a



quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se
dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 19 marzo 2026.

La Presidente
Annalisa Di Paolantonio



Numero registro generale 17072/2023

Numero sezionale 1462/2026

Numero di raccolta generale 14776/2026

Data pubblicazione 18/05/2026

